

I. Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30 capoverso 4, 53a capoverso 3, 54, 55, 56 capoverso 1, 57 capoverso 3 lettera b, 57b, 100, 103, 104 capoversi 1 e 2 come anche 106 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale nonché gli articoli 49 capoverso 1 e 52 capoverso 6 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti di polizia in virtù del diritto federale sulla circolazione stradale, segnatamente:

- a. i controlli della circolazione;
- b. le comunicazioni e le statistiche giusta l'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- c. le comunicazioni nel quadro degli accordi di prestazione sull'intensificazione dei controlli del traffico pesante.

Spiegazioni:

L'OCCS riunisce in un atto normativo le disposizioni specifiche di controllo che attualmente sono sparse in varie ordinanze. Viene integrato anche il diritto UE vincolante per la Svizzera.

Art. 2 Abbreviazioni

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a. DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
- b. USTRA: Ufficio federale delle strade;
- c. UFT: Ufficio federale dei trasporti;
- d. METAS: Ufficio federale di metrologia e di accreditamento;
- e. LCStr: legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale;
- f. ONC: ordinanza del 13 novembre 1962⁴ sulle norme della circolazione stradale;
- g. OETV: ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- h. OAC: ordinanza del 27 ottobre 1976⁶ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli;
- i. SDR: ordinanza del 29 novembre 2002⁷ concernente il trasporto di merci pericolose su strada;
- j. OLR 1: ordinanza del 19 giugno 1995⁸ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
- k. OLR 2: ordinanza del 6 maggio 1981⁹ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di autoveicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti;
- l. OTTP: ordinanza del 6 marzo 2000¹⁰ concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

1 RS 741.01
2 RS 0.740.72
3 RS 0.740.72
4 RS 741.11
5 RS 741.41
6 RS 741.51
7 RS 741.621
8 RS 822.221
9 RS 822.222
10 RS 641.811

Art. 3 Competenza della polizia

Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale. Sono fatti salvi l'articolo 4 della presente ordinanza e l'ordinanza dell'11 febbraio 2004¹¹ sulla circolazione stradale militare.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 130 cpv. 1 OAC.

Art. 4 Competenza degli uffici doganali

¹ Gli uffici doganali effettuano durante il controllo doganale dei veicoli e del loro carico anche il controllo in materia di polizia stradale. Essi hanno il diritto di ordinare gli stessi provvedimenti come gli organi cantonali di polizia.

² Il controllo in materia di polizia stradale è effettuato dagli uffici doganali nei confronti di veicoli e conducenti che entrano in Svizzera e la lasciano. Ciò concerne in particolare l'osservanza delle prescrizioni riguardanti:

- a. il peso e le dimensioni;
- b. la garanzia di sicurezza;
- c. l'assicurazione e l'immatricolazione dei veicoli;
- d. le licenze di condurre;
- e. il divieto di circolare la domenica e la notte;
- f. la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore;
- g. l'età minima e lo stato del conducente.

³ Se gli uffici doganali, effettuando controlli di polizia stradale, constatano che sono state commesse infrazioni oppure che non sono eseguiti i loro ordini, impediscono al conducente di continuare la corsa e chiedono l'intervento del posto di polizia cantonale più vicino. Se non possono entrare in contatto con la polizia cantonale, gli uffici doganali redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi di prova di cui dispongono, come i bollettini di pesatura, le dichiarazioni doganali ecc., al comando di polizia competente per avviare la procedura penale.

⁴ Le autorità cantonali di polizia sostengono gli uffici doganali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale; esse prendono i provvedimenti necessari, particolarmente in prossimità del confine, per prevenire infrazioni nell'ambito della circolazione internazionale.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 136 cpv. 1, 2 e 3 (capoversi 1, 2 e 4) come anche dell'137 cpv. 1 OAC (capoverso 3)

Art. 5 Principi

¹ Gli organi di polizia agiscono aiutando ed educando gli utenti della strada; essi impediscono ai conducenti di commettere infrazioni e fanno in modo che i contravventori siano denunciati quando è accertata una infrazione e infliggono multe disciplinari conformemente alla legge federale del 24 giugno 1970¹² concernente le multe disciplinari.

² I controlli sono effettuati per campionatura, sistematicamente o nel quadro di controlli a largo raggio. Possono essere coordinati a livello sovracantonale o internazionale.

³ Secondo le possibilità, gli organi di polizia partecipano ai controlli organizzati a livello internazionale.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 130 cpv. 2 e 3 OAC (capoversi 1 e 2)

Art. 6 Frequenza dei controlli

¹ Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromettono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire le finalità di trasferimento giusta la legge sul trasferimento del traffico¹³.

² Le autorità cantonali provvedono affinché:

- a. una parte rappresentativa dei trasporti di merci pericolose su strada sia sottoposta a controlli;

¹¹ RS 510.710

¹² RS 741.03

¹³ RS 740.1

- b. ogni anno, siano coperti almeno il 3 per cento dei giorni lavorativi dei conducenti che sottostanno all'OLR 1, di cui almeno il 30 per cento nel quadro dei controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro dei controlli aziendali;¹⁴
- c. siano effettuati sufficienti controlli dello stato tecnico dei veicoli utilitari (veicoli adibiti al trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a otto, autocarri come anche rimorchi e semirimorchi con un peso totale di oltre 3'500 kg).

Spiegazioni:

Il capoverso 1 si fonda fra l'altro sui principi sviluppati nel quadro di Via sicura.

Il capoverso 2 riprende da un canto il tenore dell'art. 25 cpv. 2 SDR e, dall'altro, i principi della direttiva 88/599/CEE e 2000/30/CE. La direttiva 88/599/CEE fissa condizioni minime per il controllo dell'applicazione dei regolamenti 3820/85/CEE e 3821/85/CEE (controllo della durata del lavoro e del riposo). Con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 febbraio 2006, questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2006/22/CE. In essa viene aumentata la quota minima dei giorni di lavoro controllati dall'1 al 2 per cento a contare dal 1° gennaio 2008 e al 3 per cento dal 1° gennaio 2010. A contare dal 1° gennaio 2008 almeno il 30 per cento di questi controlli dovrà essere effettuato su strada e almeno il 50 per cento nei quadri dei controlli aziendali. In Svizzera queste disposizioni dovrebbero già entrare in vigore con l'OCCS.

Art. 7 Luogo del controllo

¹ Nel traffico pubblico, il controllo delle licenze è ammesso in qualsiasi momento; fuori del traffico pubblico, la presentazione delle licenze e dei permessi è obbligatoria per consentire di chiarire le infrazioni e gli infortuni. Sono fatti salvi gli articoli 19 e 24 della presente ordinanza.

² Gli organi di polizia possono deviare dal loro itinerario i veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance ufficiali e sottoporli a controlli più completi nei centri di controllo.

³ I controlli stradali di merci pericolose sono eseguiti in luoghi dove i veicoli, per i quali sono riscontrate infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, possono essere resi conformi alle prescrizioni oppure fermati sul posto senza pericolo per la sicurezza.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 131 (cpv. 1) e 132 cpv. 1 OAC (cpv. 2) come anche dell'art. 27 cpv. 2 SDR (cpv. 3).

Art. 8 Controllo mediante ausili tecnici

¹ Le prove delle infrazioni alle prescrizioni della circolazione sono rilevate secondo la procedura penale cantonale.

² Gli ausili tecnici devono essere impiegati se possibile per la sorveglianza:

- a. della velocità;
- b. del rispetto dei segnali luminosi;
- c. della distanza di sicurezza tra veicoli che seguono;
- d. dei pesi e delle dimensioni;
- e. dello stato tecnico dei veicoli.

Spiegazioni:

Il ricorso ad ausili tecnici è disciplinato attualmente in più direttive. Cfr. spiegazioni relative all'art. 47 OCCS

Capitolo 2: Controllo dei conducenti di veicoli**Sezione 1: Controllo dell'abilità alla guida****Art. 9 Analisi preliminari**

¹ Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l'analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebbrietà.

² Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato ha condotto un veicolo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.

³ Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio.

¹⁴ Proposta del 21 ottobre 2003, presentata dalla Commissione, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni minime per l'esecuzione della direttiva 2002/15/CE come anche del regolamento (CEE) n° 3820/85 e (CEE) n° 3821/85 del Consiglio sulla legislazione in materia sociale nel settore dei trasporti su strada COM (2003) 628

⁴ Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d'inabilità alla guida si rinuncia a ulteriori esami.

⁵ Se l'analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all'impiego di un apparecchio per l'analisi preliminare, essa esegue un'analisi dell'alito.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 138 OAC

Art. 10 Esecuzione dell'analisi dell'alito

¹ L'analisi dell'alito si effettua almeno venti minuti dopo l'assunzione di bevande o dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca.

² Le analisi dell'alito vanno eseguite con apparecchi che:

- a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,20 e il 3,00 per mille;
- b. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico tra lo 0,02 e l'1,00 per mille con una precisione al massimo dello 0,05 per mille, e
- c. convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell'alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg).

³ Per l'analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille, si applica l'articolo 11 capoverso 1 lettera c.

⁴ L'inabilità alla guida della persona interessata è accertata se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata, che ha condotto un veicolo a motore, riconosce questo valore;
- b. il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore a 1,10 per mille e la persona interessata, che ha condotto un veicolo senza motore o un ciclomotore, riconosce questo valore.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 139 OAC.

L'elemento nuovo sta nella possibilità offerta ai conducenti di veicoli senza motore o di ciclomotori (cpv. 4 lett. b) di riconoscere un valore più elevato rispetto ai conducenti di veicoli a motore. Corrisponde a un'esigenza della polizia. Infatti, condurre un velocipede in stato d'ebrietà costituisce un'infrazione sui generis per cui, ad esempio nel Canton Berna, viene generalmente inflitta una multa di CHF 140.-. I costi per un esame del sangue (nel Canton Berna CHF 337.-) sono sproporzionati rispetto alla multa comminata. Tuttavia, il valore per cui è ammesso il riconoscimento non deve essere troppo elevato anche per i conducenti di veicoli senza motore in quanto è in causa il suo potere di discernimento e, in caso di reiterata recidiva, la sua inabilità a condurre. Dal 1° maggio 1988, in Germania vige già il disciplinamento secondo cui, se il risultato dell'analisi dell'alito è inferiore all'1,10 per mille (relativa inabilità alla guida), si rinuncia all'esame del sangue. Tale disciplinamento giustifica la prassi invalsa di lasciare al conducente di un veicolo senza motore la facoltà di riconoscere un valore inferiore all'1,10 per mille e quindi di ordinare l'esame del sangue soltanto quando è eguagliato e superato tale valore.

Art. 11 Esame del sangue e delle urine

¹ È ordinato un esame del sangue se:

- a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolico dell'alito:
 1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille,
 2. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 o, per i conducenti di veicoli senza motore o ciclomotori, pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore a 1,10 e la persona interessata non riconosce l'esito delle misurazioni,
 3. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un veicolo in stato di ebrietà nelle due ore precedenti il controllo;
- b. vi sono indizi che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e in tale stato abbia condotto un veicolo;
- c. non è possibile eseguire un'analisi preliminare o un'analisi dell'alito e vi sono indizi d'inabilità alla guida.

² È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo.

³ Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte agli esami.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 140 OAC

Per quanto concerne la modifica nel capoverso 1 lett. a n. 2 cfr. le spiegazioni relativa all'art. 10.

Art. 12 Obblighi della polizia

¹ La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

- a. in caso di rifiuto di collaborare a un'analisi preliminare o a un'analisi dell'alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr);
- b. il riconoscimento del risultato dell'analisi dell'alito comporta l'avvio di un procedimento amministrativo e penale.

² La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un'analisi preliminare, all'analisi dell'alito, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l'art. 91a cpv. 1 LCStr).

³ L'esecuzione dell'analisi dell'alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell'alito e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 1.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 141 OAC

Art. 13 Prelievo del sangue e delle urine

¹ Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l'adeguata sorveglianza di una persona qualificata.

² Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall'USTRA.

³ Su proposta dei Cantoni, l'USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l'attività dei laboratori riconosciuti.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 142 OAC

Art. 14 Esame medico

¹ Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d'inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, accertabili a livello medico conformemente al modulo di cui all'allegato 2.

² L'autorità competente può dispensare il medico dall'obbligo di effettuare un'analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d'inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 142a OAC

Art. 15 Parere di un perito

¹ I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all'attenzione dell'autorità penale e dell'autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l'incidenza sull'abilità alla guida se:

- a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l'abilità alla guida e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell'articolo 2 capoverso 2 ONC;
- b. una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell'articolo 2 capoverso 2 ONC, ma vi sono indizi d'inabilità alla guida.

² Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.

³ Su proposta dei laboratori, l'USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

- a. hanno concluso con successo una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione equivalente in Svizzera o all'estero, e
- b. possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell'interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sull'abilità alla guida.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 142b OAC

Art. 16 Altro accertamento dell'inabilità alla guida

È possibile stabilire l'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l'accertamento relativo al consumo e altri parametri analoghi, in particolare se non è stato possibile effettuare l'analisi dell'alito, l'analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicinali né il prelievo del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più ampie in materia procedurale.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 142c OAC

Sezione 2: Controllo dei periodi di lavoro e di riposo

Art. 17 Principio

Il controllo dei periodi di lavoro e di riposo è effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/22/CE¹⁵ e dell'Accordo europeo del 1° luglio 1970¹⁶, relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

Spiegazioni:

Riferimento al diritto UE vincolante per la Svizzera.

Art. 18 Attività di controllo su strada

Gli organi di polizia controllano su strada in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti:

- a. i periodi di guida giornalieri;
- b. le interruzioni di lavoro e di guida;
- c. i periodi di riposo giornalieri;
- d. l'ultimo periodo di riposo settimanale;
- e. la presenza a bordo del veicolo e l'uso dell'apparecchio di controllo;
- f. l'impiego e il corretto funzionamento dell'odocronografo.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 4 della direttiva 2006/22/CE, che fissa i punti da controllare.

Art. 19 Attività di controllo nell'azienda

¹ I controlli nell'azienda sono effettuati alla sede dell'azienda o alla sede di una sua succursale. Se la sede è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda.

² Invece di un controllo nell'azienda, il controllo può essere effettuato sulla base dei pertinenti documenti richiesti. Se l'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d OLR 1, può con le debite precauzioni trasmetterli per via elettronica all'autorità di controllo nella forma riconosciuta da quest'ultima.

³ Se possibile devono essere inclusi nella valutazione almeno i mezzi di controllo di un mese.

¹⁵ Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 del 11 aprile 2006, pag. 35)

¹⁶ RS 0.822.725.22

⁴ Sono oggetto dei controlli:

- a. i punti da controllare giusta l'articolo 18;
- b. i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali;
- c. i periodi di guida in una settimana rispettivamente due settimane;
- d. la durata massima di lavoro settimanale;
- e. eventualmente il totale delle ore supplementari dell'anno civile;
- f. i periodi di riposo settimanale;
- g. la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri risp. settimanali;
- h. l'uso e la conservazione dei mezzi di controllo;
- i. i compendi sul tempo di lavoro, di guida e di riposo;
- j. lo scaricamento di dati da odocronografi digitali.

⁵ Oltre ai controlli periodici di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera b sono effettuati controlli dell'azienda in particolare se sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada oppure esiste il sospetto di un'infrazione da parte del datore di lavoro. Questi controlli sono computati con il numero di controlli giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera b.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 6 della direttiva 2006/22/CE.

Sezione 3: Diplomatici e persone con statuto analogo

Art. 20

¹ I conducenti al beneficio dei privilegi e delle immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l'accertamento dell'identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

² I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere ritirati.

³ Le prove dell'alito e i prelievi del sangue non possono essere ordinati nei confronti di conducenti che godono della inviolabilità illimitata.

⁴ La polizia impedisce la continuazione del viaggio se il conducente o il veicolo si trovano in uno stato tale da rendere la continuazione del viaggio impossibile senza mettere in grave pericolo la circolazione. La polizia annuncia immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate indicando il veicolo e l'identità del conducente.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 134 OAC.

Capitolo 3: Controllo dei veicoli

Sezione 1: Controllo dello stato tecnico dei veicoli

Art. 21 Veicoli utilitari

¹ I controlli dello stato tecnico dei veicoli utilitari sono effettuati secondo le prescrizioni delle direttive 2000/30/CE¹⁷ e 2003/26/CE¹⁸.

² Comportano i seguenti elementi:

- a. un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo fermo;
- b. un esame dei documenti attestanti un recente controllo dello stato tecnico (cpv. 4), l'ultimo esame periodico giusta l'articolo 33 OETV o la legislazione straniera;
- c. un'ispezione tecnica intesa a rivelare difetti di manutenzione;
- d. un esame successivo giusta l'articolo 33 capoverso 1^{bis} OETV presso un organismo autorizzato ad eseguire un esame periodico, se la portata dei difetti di manutenzione e in particolare i difetti ai dispositivi di frenatura possono costituire un rischio per la sicurezza.

¹⁷ Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10 agosto 2000, pag. 1)

¹⁸ Direttiva 2003/26/CE della Commissione del 3 aprile 2003 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell'8 aprile 2003, pag. 37).

³ Prima di effettuare un esame giusta il capoverso 2 lettera c, devono essere consultati eventuali rapporti d'esame disponibili riguardanti un controllo tecnico recentemente effettuato su strada o di un esame periodico giusta il capoverso 2 lettera b. Il controllo dei punti da verificare che comprovatamente sono già stati oggetto di un'ispezione durante gli ultimi tre mesi deve essere effettuato soltanto in presenza di difetti o di una non conformità manifesti.

⁴ Dopo l'ispezione tecnica o l'esame successivo giusta il capoverso 2 lettere c e d, al conducente è rilasciato un pertinente rapporto.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 4 della direttiva 2000/30/CE.

Art. 22 Altri veicoli

¹ L'articolo 21 si applica per analogia al controllo degli altri veicoli.

² Gli organi di polizia, fondandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV), controllano se il detentore ha fatto effettuare il servizio di manutenzione antinquinamento (art. 59a ONC).

³ Essi possono, nel traffico, procedere a controlli dei gas di scarico secondo l'articolo 36 OETV, in collaborazione con l'autorità d'immatricolazione.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 133a OAC.

Sezione 2: Controlli delle merci pericolose**Art. 23 Controlli stradali delle merci pericolose**

¹ Il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose è effettuato secondo l'elenco dell'allegato I della direttiva 95/50/CE¹⁹, nella versione delle direttive 2001/26/CE²⁰ e 2004/112/CE²¹.

² Dopo il controllo al conducente sono consegnati o una lista di controllo o un certificato di controllo.

³ Prima di effettuare un controllo devono essere consultati eventuali liste di controllo o certificati disponibili riguardanti un controllo recentemente effettuato. Il controllo è eventualmente ridotto alla portata necessaria.

Spiegazioni:

Riferimento al diritto UE vincolante per la Svizzera e ripresa dell'art. 27 cpv. 3 SDR (cpv. 2).

Art. 24 Controlli delle merci pericolose presso le imprese

¹ Le autorità cantonali eseguono controlli presso le imprese di speditori, vettori e destinatari. Siffatti controlli possono essere effettuati segnatamente se, durante i controlli stradali, vengono constatate infrazioni.

² Se, in occasione di un controllo presso un'impresa, sono riscontrate una o più infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni o devono essere presi provvedimenti idonei prima che il veicolo lasci l'impresa.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 27 cpv. 4 e 5 SDR.

Art. 25 Disposizioni comuni

¹ In occasione di controlli stradali o presso le imprese di speditori, vettori e destinatari, possono essere richiesti campioni di merce o d'imballaggi e vietati trasporti o confiscati imballaggi.

² Possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza. I campioni sono consegnati per esame a un laboratorio riconosciuto dal Cantone.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 27 cpv. 6 SDR (cpv. 1)

Ripresa dell'art. 4 cpv. 4 della direttiva 95/50/CE (cpv. 2)

¹⁹ Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17 ottobre 1995, pag. 35)

²⁰ Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 168 del 23 giugno 2001, pag. 23)

²¹ Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 367 del 14 dicembre 2004, pag. 23)

Capitolo 4: Controlli del traffico pesante giusta l'articolo 46 OTTP

Art. 26

I controlli del traffico pesante conformemente agli accordi di prestazione conclusi dalla Confederazione con i Cantoni (art. 46 OTTP) sono effettuati da persone espressamente formate.

Spiegazioni:

Oggetto, portata e veicoli da controllare devono continuare ad essere fissati, come finora, nei singoli accordi di prestazione.

Capitolo 5: Provvedimenti

Sezione 1: Ripristino dello stato conforme alle prescrizioni

Art. 27

¹ Gli organi di polizia vigilano affinché, prima di riprendere la corsa, sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni.

² Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa disciplinare, essi devono ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione.

³ In caso di inosservanza dell'obbligo della manutenzione del sistema antinquinamento, gli organi di polizia ordinano che venga effettuato il servizio di manutenzione.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 132 cpv. 2 OAC (cpv. 2) come anche dell'art. 133a cpv. 1 periodo 2 OAC (cpv. 3)

Sezione 2: Sequestro delle licenze e divieto di continuare la corsa

Art. 28 Licenza per allievo conducente e licenza di condurre

¹ La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre deve essere sequestrata sul posto se il conducente:

- appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,80 per mille;
- appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni;
- effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni.

² La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata in particolare se il conducente:

- supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre 35 km/h fuori delle località o di oltre 40 km/h sulle autostrade;
- su un'autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo spartitraffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia;
- esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera;
- violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.

³ Il ritiro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta anche il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l'autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 38 cpv. 1, 2 e 4 OAC.

Art. 29 Licenza di circolazione

¹ La polizia sequestra sul posto la licenza di circolazione se:

- manca la prescritta assicurazione per il veicolo;
- all'atto di un controllo di trasporti di merci pericolose su strada, si constata che una o parecchie violazioni delle prescrizioni determinanti in materia minacciano direttamente la sicurezza degli altri utenti della strada e che non può essere ripristinato in loco lo stato conforme alle prescrizioni.

² La licenza di circolazione può essere ritirata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.

³ Il sequestro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 111 OAC.

Art. 30 Divieto di continuare la corsa

La polizia impedisce al conducente di continuare la corsa se:

- a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza;
- b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il quale non è richiesta una licenza di condurre;
- c. ha un tasso alcolemico, accertato dall'analisi dell'alito, pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille;
- d. non osserva una condizione concernente la vista;
- e. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all'uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura;
- f. conduce un veicolo che può circolare senza licenza di circolazione e senza targhe giusta l'articolo 72 OAC, se possono essere invocati i motivi di cui all'articolo 29.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 38 cpv. 3 OAC. La precedente lettera f dell'art. 38 cpv. 3 OAC ora figura, per analogia, nell'art. 29 cpv. 3 dell'OCCS.

Art. 31 Procedura

¹ La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa di condurre indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.

² Le licenze di circolazione e le targhe ritirate devono essere inviate con il rapporto di polizia all'autorità incaricata delle revoche delle licenze.

³ Se i motivi che hanno cagionato il ritiro di una licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite immediatamente o il veicolo deve essere riconsegnato per l'ulteriore uso.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 39 e 113 OAC.

Art. 32 Conducenti e veicoli stranieri

Nei confronti dei conducenti stranieri si adottano le medesime misure. Se esistono motivi che impongono il ritiro delle licenze e delle targhe, le licenze e le targhe non vengono ritirate. Deve essere impedito in modo idoneo di continuare il viaggio.

Spiegazioni:

Per analogia, ripresa dell'art. 116 cpv. 1-4 OAC.

Sezione 3: Notifiche degli organi di polizia**Art. 33 Denunce**

La polizia notifica all'autorità cantonale competente le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 123 cpv. 1 lett. a OAC.

Art. 34 Sospetto di inabilità alla guida

Se la polizia o un'autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, li comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 123 cpv. 3 OAC.

Art. 35 Difetti ai veicoli

La polizia notifica all'autorità d'immatricolazione i veicoli che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli.

Spiegazioni:

Riferimento, quanto al contenuto, all'art. 34 cpv. 1 OETV.

Capitolo 6: Reciproca assistenza**Art. 36 Trasporti di merci pericolose**

¹ Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un conducente di un veicolo straniero o da un'impresa straniera devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui l'impresa ha la sede. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare adeguate misure a carico del contravventore o dei contravventori.

² Se sono constatate infrazioni gravi o ripetute commesse da un veicolo o un'impresa svizzeri all'estero, le autorità cantonali effettuano un controllo aziendale nelle imprese interessate e comunicano il risultato allo Stato denunciante o richiedente.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 7 della direttiva 95/50/CE.

Art. 37 Periodi di lavoro e di riposo

¹ Se sono constatate infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro e di riposo, commesse da un conducente straniero, queste saranno segnalate, unitamente alle misure adottate all'occorrenza, alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l'impresa del conducente. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di effettuare un controllo aziendale nell'impresa interessata e di comunicare loro il risultato.

² Se sono constatate all'estero infrazioni commesse da conducenti svizzeri, le autorità cantonali comunicano il risultato di un eventuale controllo aziendale allo Stato denunciante o richiedente.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 17 cpv. 2 del regolamento (CEE) 3820/95 e dell'art. 12 cpv. 2 AETR.

Art. 38 Veicoli utilitari

¹ Se sono constatati difetti gravi a un veicolo utilitario straniero, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è stato immatricolato. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare le misure opportune e di comunicare loro il risultato.

² Se sono constatati all'estero difetti gravi a un veicolo utilitario immatricolato in Svizzera, le autorità cantonali comunicano le misure adottate allo Stato denunciante o richiedente.

Spiegazioni:

Ripresa dell'art. 7 cpv. 2 della direttiva 2000/30/CE.

Capitolo 7: Notifiche e registro dei controlli di polizia

Sezione 1: Notifiche dei Cantoni

Art. 39 Controlli secondo mandato di base

¹ I Cantoni fanno all'USTRA un rapporto annuo concernente:

- a. i dati rilevati durante i controlli delle merci pericolose giusta l'articolo 44 lettera b numero 1;
- b. i dati rilevati durante i controlli tecnici giusta l'articolo 44 lettera b numero 2;
- c. i dati rilevati durante i controlli dei periodi di lavoro e di riposo giusta l'articolo 44 lettera b numero 3;
- d. il numero delle aziende, sottoposte all'OLR 1, domiciliate nel Cantone e il numero di quelle controllate;
- e. le infrazioni alle prescrizioni sui periodi di lavoro e di riposo commesse da conducenti di veicoli stranieri in Svizzera, le sanzioni inflitte per queste e per quelle commesse da conducenti svizzeri in uno Stato membro UE.

² L'USTRA disciplina le modalità delle notifiche e la pertinente procedura.

Spiegazioni:

Il cpv. 1 si riferisce al registro previsto nell'art. 44 che a sua volta si fonda sui rispettivi atti normativi dell'UE. La forma e la procedura delle notifiche (cpv. 2) saranno fissate dall'USTRA in un'ordinanza che prenderà come esempio i singoli atti normativi dell'UE.

Controlli tecnici: riferimento alla direttiva 2000/30/CE. È introdotta la presentazione di un rapporto annuo all'USTRA sui dati attuali necessari per un'analisi periodica della situazione.

Controllo delle merci pericolose: La presentazione di un rapporto annuo all'USTRA si fonda sulla prescrizione dell'art. 9 della direttiva 95/50/CE che prevede la trasmissione di un rapporto annuo alla Commissione.

Controllo OLR: La presentazione di rapporto annuo è disciplinata dalla direttiva 2006/22/CE, art. 17 del regolamento 3820/85/CEE e art. 19 del regolamento 3821/85/CEE.

Art. 40 Controlli sul fondamento di accordi di prestazione

I Cantoni che hanno concluso con la Confederazione accordi di prestazione sull'intensificazione dei controlli del traffico pesante giusta l'articolo 46 dell'ordinanza sul traffico pesante, notificano all'USTRA tutte le attività di cui nell'accordo di prestazione.

Spiegazioni:

I dettagli delle notifiche risultano dagli accordi di prestazione.

Art. 41 Notifiche all'UFT

I Cantoni notificano all'UFT:

- a. le infrazioni di cui negli articoli 36 - 38 come anche le misure adottate;
- b. le altre infrazioni gravi e quelle lievi e ripetute constatate durante i controlli eseguiti conformemente alla presente ordinanza.

Spiegazioni:

Queste notifiche servono all'UFT come base decisionale per quei casi in cui deve essere revocato un attestato d'impresa di trasporti su strada rilasciato conformemente all'ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (RS 744.103).

Sezione 2: Notifiche dell'USTRA

Art. 42

¹ L'USTRA trasmette:

- a. alla Commissione dell'EU:
 1. annualmente un rapporto sui controlli delle merci pericolose,
 2. ogni biennio un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro e di riposo come anche sui controlli tecnici;
- b. al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ogni biennio un rapporto sui controlli relativi ai periodi di lavoro e di riposo.

² L'USTRA riceve le notifiche degli Stati stranieri sulle infrazioni commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da imprese domiciliate in Svizzera e le trasmette all'autorità cantonale competente.

Spiegazioni:

La trasmissione del rapporto dell'USTRA alla Commissione UE si fonda sugli atti normativi menzionati nelle spiegazioni relative all'art. 39.

Sezione 3: Registro dei controlli di polizia

Art. 43 Organo competente e scopo

¹ L'USTRA, in collaborazione con i Cantoni e la Direzione generale delle dogane, gestisce un registro automatizzato sui controlli effettuati secondo la presente ordinanza.

² Il registro serve:

- a. all'allestimento di statistiche sulle attività di controllo degli organi di polizia;
- b. al resoconto sulle attività di controllo degli organi di polizia da comunicare alla Commissione dell'UE e al segretariato del CEMT.

Spiegazioni:

Il registro serve a semplificare il trattamento degli obblighi di fornire statistiche e comunicazioni nei confronti dell'UE.

Art. 44 Contenuto del registro

Il registro contiene:

- a. come dati statistici:
 1. genere del controllo (art. 36-38),
 2. autorità che effettua il controllo,
 3. luogo di controllo,
 4. durata del controllo,
 5. genere e numero dei veicoli controllati come anche numero dei conducenti controllati,
 6. cittadinanza del conducente controllato,
 7. Stato d'immatricolazione del veicolo controllato,
 8. tipo e numero di infrazioni constatate,
 9. tipo e numero delle misure adottate;
- b. come dati del rapporto:
 1. sui controlli delle merci pericolose:
 - volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro,
 - numero di controlli effettuati,
 - numero di veicoli controllati, suddivisi secondo lo Stato di immatricolazione,
 - tipo e numero di infrazioni constatate,
 - tipo e numero delle misure adottate;
 2. sui controlli tecnici:
 - numero di veicoli controllati, suddivisi secondo la categoria dei veicoli e lo Stato d'immatricolazione,
 - difetti constatati, suddivisi secondo il numero dei controlli effettuati come anche il numero dei difetti constatati,
 - misure adottate;
 3. sui controlli dei periodi di lavoro e di riposo:
 - numero di conducenti controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo la cittadinanza come anche secondo il trasporto di persone o di merci;
 - numero di conducenti controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero dei giorni di lavoro controllati durante i controlli su strada, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero dei giorni controllati durante i controlli aziendali, suddivisi secondo il trasporto di persone o di merci,
 - numero delle imprese controllate,
 - tipo e numero delle infrazioni constatate.

Spiegazioni:

Il contenuto del registro si evince dai moduli che figurano negli allegati degli atti normativi dell'UE.

Capitolo 8: Disposizioni penali e finali**Art. 45 Disposizioni penali**

Chiunque ostacola l'autorità d'esecuzione nei suoi controlli, rifiuta ad essa l'accesso all'azienda o la produzione delle informazioni necessarie o la consegna dei documenti di controllo e i supporti elettronici dei dati oppure le rilascia informazioni inveritiere è punito con l'arresto o con la multa.

Spiegazioni:

Ripresa dalle pertinenti disposizioni penali SDR, OLR 1 e OLR 2.

Art. 46 Attribuzioni e compiti dell'USTRA

L'USTRA:

- a. disciplina, d'intesa con il METAS:
 1. l'esecuzione e la procedura per i controlli con ausili tecnici (art. 8 cpv. 2),
 2. le esigenze dei sistemi e dei generi di misurazioni come anche i margini d'errore inerenti agli apparecchi e alle misure;
- b. fissa le esigenze poste al personale incaricato dei controlli e della valutazione durante i controlli di cui all'articolo 8 capoverso 2;
- c. determina:
 1. i punti da verificare durante i controlli secondo la presente ordinanza e la procedura da seguire,
 2. forma e contenuto dei moduli impiegati durante i controlli secondo la presente ordinanza;
- d. disciplina:
 1. d'intesa con la Direzione generale delle dogane, i particolari dell'esecuzione dei controlli di polizia al passaggio del confine,
 2. le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l'inabilità alla guida nel traffico stradale a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti e medicinali,
 3. le esigenze riguardanti gli apparecchi per l'esecuzione dell'analisi dell'alito e loro impiego.

Spiegazioni:

Per analogia ripresa degli artt. 130 cpv. 4, 132 cpv. 3, 133 e 137 cpv. 2 OAC. L'impiego di ausili tecnici è attualmente già trattato in diverse direttive. L'edizione di queste ultime è ormai definita a livello d'ordinanza.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il gg.mm.aaaa.

Spiegazioni:

È previsto di far entrare in vigore l'OCCS a metà 2007.

Allegato 1

Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo del sangue/delle urine

Spiegazioni:

Ripresa dell'allegato 8 OAC; contemporaneo adeguamento nel n. 10 (cfr. in proposito le spiegazioni relativa all'art. 10) e 12

Allegato 2

Rapporto dell'esame medico relativo all'assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali

Spiegazioni:

Ripresa dell'allegato 9 OAC

Allegato 1
(art. 12 cpv. 3)

Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo del sangue/delle urine

1 Identità

Cognome: Nome: Data di nascita:
Sesso: maschile femminile
Indirizzo:

2 L'interessato era:

automobilista motociclista ciclomotorista
ciclista pedone

3 Fatti (motivo dell'inchiesta)

incidente controllo della circolazione altro:
data dell'evento: ora dell'evento:
Breve descrizione dei fatti (che cosa è successo?):

4 Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di alcol, stupefacenti, medicinali

41 Prima dell'evento
Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti)

da a Fine dell'assunzione di alcol

Quando? da a

42 Dopo l'evento

Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti)

da a Fine dell'assunzione di alcol

Quando? da a

43 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un'eventuale ulteriore assunzione di alcol

5 Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno

Ha dormito l'ultima volta il Data da a

6 Dichiarazioni dell'interessato riguardo all'ultima assunzione di alimenti (genere, quantità, ora)

7 Osservazioni fatte sull'interessato

(sintomi di alcolemia, scompensi, ecc.)

8 L'interessato era in possesso di:

(stupefacenti, accessori da tossicomane, alcol, medicinali, ecc.)

9 Analisi preliminare dell'alito

positivo negativo ora:

10 Esame dell'alito

1a misurazione: ‰ ora:

2a misurazione: ‰ ora:

3a misurazione: ‰ ora:

4a misurazione: ‰ ora:

Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati

Riconoscimento dei risultati dell'esame dell'alito

Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche. La constatazione di un tasso

alcolemico comporta l'avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) e penale (arresto o multa).

Osservazione:

Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alcolemico, e cioè:

- a. per valori pari e superiori a 0,50 ‰, ma inferiori a 0,80 ‰, se ha condotto un veicolo a motore;
- b. per valori pari o superiori a 0,50 ‰, ma inferiori a 1,10 ‰, se ha condotto un veicolo senza motore o un ciclomotore.

Misurazione del tasso alcolico dell'alito riconosciuta sì no

Luogo, data Firma:

11 Stupefacenti, analisi preliminare

no sì Ora:

Motivo del prelievo:

Urina	Saliva	Sudore
THC/Cannabis:	positivo	negativo
Oppiacei:	positivo	negativo
Cocaina:	positivo	negativo
Anfetamina:	positivo	negativo
Benzodiazepina:	positivo	negativo
Barbiturici:	positivo	negativo
Metadone:	positivo	negativo
	positivo	negativo
	positivo	negativo

12 Conferma/assegnazione dell'ordine di prelievo e analisi del sangue concernente

Accertamento dell'alcoemia

Consumo di stupefacenti

Consumo di medicinali

Il medico è stato incaricato da ... di prelevare un campione di sangue/urine, conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del gg.mm.aaaa sul controllo della circolazione stradale (OCCS).

13 Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall'USTRA

Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all'abilità alla guida:

Assegnato d'intesa con:

l'autorità istruttoria il capo picchetto

Osservazioni

**Firma del mandante
(Organo di polizia/Giudice istruttore):**

Va a:

Originale all'autorità penale

Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative

Copia al medico incaricato

Copia al laboratorio incaricato dell'analisi del sangue/delle urine con preghiera di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a ...

82	Pelle:			
	Segni di iniezione recenti	Segni di vecchie iniezioni		Cicatrici di iniezioni multiple
83	Setto nasale:			
	Nessuna anomalia	arrossato		perforato
84	Bocca:			
	Odore d'alcol	Odore di cannabis		
85	Sintomi di crisi d'astinenza:			
	no	sì; quali?		
86	Occhi:			
	Movimenti normali		sì	no
	Ristagno rotatorio		sì	no
	Pupille	ristrette	normali	dilate
	Reazione alla luce	rapida	ritardata	rallentata
	Congiuntive	normali	arrossate	Brillanti
9	Test di attenzione			
91	Test di Romberg e "orologio interno»:			
	Posizione: sicura	vacillante		impossibile da eseguire, perché:
	Tremito: no	sì		
	Orologio interno: secondi sono stati stimati 30 secondi		
92	Test dita naso in successione complessa (sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)			
	Punta del naso	toccata		mancata
	Sviluppo del movimento			
	Normale	a zig-zag		tremore intenzionale
	Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)			
	Corretta	scorretta		
93	Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all'altro)			
	sicura	incerta		impossibile da eseguire, perché:
10	Comportamento			
	calmo	stanco/apatico	rallentato	attivo
	distaccato	aggressivo	contrariato	eccitato/irritato
	piagnucoloso	volubile		
11	Umore			
	normale	triste	euforico	
12	Espressione verbale			
	normale	imprecisa	esitante	
13	Comprensione verbale			
	Nessun problema	problematica, motivo:		
14	Cooperazione			
	buona	controvoglia	rifiutata	
15	Apprezzamento globale			
	In base agli esami effettuati, il grado d'inabilità è			
	irrilevante	leggero	pronunciato	

16 Osservazioni

17 Mandante (Ufficio di polizia/Giudice istruttore)

18 Luogo e data dell'esame: **Firma e timbro del medico**

Firma dell'assistente:

Va a:

Originale all'autorità penale

Copia all'autorità incaricata delle misure amministrative

Copia al laboratorio incaricato di effettuare l'analisi del sangue e delle urine